



COMUNE di 46040 RODIGO (Mn)

Piazza Ippolito Nievo 4

☎ Telefono 0376 68.42.11 –

☎ 0376 65.06.83

www.comune.rodigo.mn.it Pec: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NR. 07 /2020 DELL'11 MARZO 2020 AFFERENTE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI NEL COMUNE DI RODIGO

### IL SINDACO

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'8 marzo 2020, sono state emanate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

DATO ATTO che le disposizioni del DPCM sono efficaci dall'8 marzo al 3 aprile 2020;

VISTA la Circolare fascicolo 2020/000848/Gab. del 25 febbraio 2020 dell' U.T.G. Prefettura di Mantova che, per evitare gli assembramenti di persone, a seguito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 24 febbraio 2020, valuta favorevolmente l'opportunità di estendere a livello comunale la chiusura dei Mercati anche infrasettimanali;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dal DPCM con particolare riferimento ai mercati settimanale, in ragione della affluenza di utenti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

### ORDINA

**in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, che lo svolgimento del mercato ambulante settimanale di Rodigo del giovedì mattina e di Rivalta sul Mincio del venerdì mattina siano riservati in via esclusiva ai soli operatori commerciali di prodotti e generi alimentari, con la contestuale esclusione degli operatori di qualsiasi diverso genere merceologico**

**tali limitazioni si applicano fino al 03/04/2020 e fatte salve nuove disposizioni.**

### DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

di incaricare il Comando di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura UTG di Mantova ed alle Associazioni di categoria locali per la massima diffusione agli operatori commerciali su AA.PP. (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, ANA)

### AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

– ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 11 marzo 2020



IL SINDACO  
Dr Gianni Grassi